FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0048/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0026/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia – Presidente

Antonio Maria Marzocco – Componente

Roberta Landi – Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di rinvio iscritto al n. 0026/CFA/2026-2027 del registro procedimenti, disposto dalla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con decisione n. 65 del 21 settembre 2026, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 126/CFA-2025-2026 del 7 maggio 2026 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0204/TFNSD/2025-2026 del 30 marzo 2026.

Visto il reclamo proposto dalla Procura Federale e i relativi allegati;

Visti gli atti del giudizio di primo grado e la decisione n. 0204/TFNSD/2025-2026 della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale;

Vista la decisione n. 0126/CFA/2025-2026, resa da questa Corte Federale d'Appello in data 7 maggio 2026;

Vista la decisione n. 65/2026 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI del 21 settembre 2026, di annullamento con rinvio;

Viste le memorie difensive depositate in sede di rinvio nell'interesse dei resistenti sig.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 13 ottobre 2026, tenutasi in modalità mista, la Cons. Roberta Landi; uditi l'Avv. Mario Capolupo per la Procura Federale, l'Avv. Elia Fanini per i sig.ri Marco Moscardelli, Giulio Moscardelli e Pietro Cerasoli, l'Avv. Giovanni Adami e l'Avv. Massimiliano Della Puppa per il sig. Gianluca Rossini;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 13 gennaio 2026 (prot. n. 17360/147pf 25-26/GC/PG/ep), depositato in data 14 gennaio 2026, la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sig.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli per rispondere:

- il sig. Gianluca Rossini, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo del *club* L'Aquila 1927 SSDARL:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 delle NOIF, all'art. 51 del Regolamento della LND e agli artt. 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi (C.U. n. 10/A del 26 novembre 2018), per avere svolto, dal 29 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, l'attività di Direttore Sportivo per la predetta società sebbene privo del relativo titolo abilitativo né iscritto nell'apposito Elenco speciale;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 delle NOIF e all'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 1 luglio 2025 un accordo di collaborazione sportiva a

carattere amministrativo-gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, assumendo l'incarico di Vice Direttore Generale e dichiarando l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento del mandato, sebbene fosse destinatario del provvedimento di DASPO n. 8/2025 emesso dal Questore di L'Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre (la cui efficacia era stata temporaneamente disapplicata dall'Autorità di P.S. solo sino al 30 giugno 2025 per consentire l'esecuzione di un pregresso rapporto), e per avere proseguito l'attività nel corso della stagione sportiva 2025/2026 e dietro compenso nonostante il diniego di autorizzazione opposto dal Questore con decreto n. 8/2025 del 23 luglio 2025;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 37 NOIF, all'art. 51 Reg. LND e alla disciplina dell'Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al C.U. n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere richiesto il tesseramento e svolto le mansioni di Direttore Sportivo del *club* L'Aquila 1927 SSDRL dal 1 luglio 2025 sebbene privo della prescritta abilitazione federale;

- il sig. Pietro Cerasoli, all'epoca dei fatti collaboratore della società L'Aquila 1927 SSDARL: della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 22 *bis*, commi 4, 5 e 7, e 37 delle NOIF nonché all'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 17 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo-gestionale fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'incarico di dirigente accompagnatore, dichiarando l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività connessa all'incarico ricevuto benché fosse destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale *ex* 3 d.lgs. n. 159/2011 e del provvedimento di DASPO n. 20/2025 del 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque, svolgendo dietro compenso le relative mansioni anche a fronte del diniego di deroga opposto dal Questore con decreto dell'11 luglio 2025;

- i sig.ri Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli, all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della società L'Aquila 1927 SSDARL: della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 delle NOIF e all'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere entrambi sottoscritto in data 9 giugno 2025 accordi di collaborazione sportiva a carattere amministrativo-gestionale fino al 30 giugno 2026 per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando l'insussistenza di cause ostative sebbene destinatari, rispettivamente, dei provvedimenti di DASPO n. 23/2025 e n. 22/2025 emessi dal Questore dell'Aquila in data 12 febbraio 2025, notificati in data 15 febbraio 2025 e per la durata di anni sei ciascuno, proseguendo nell'incarico societario nonostante il diniego di autorizzazione emesso dal Questore in data 11 luglio 2025.

2. Il procedimento disciplinare traeva origine dalla segnalazione trasmessa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (prot. n. 75598 del 9 luglio 2025), recante la nota della Questura di L'Aquila del 5 luglio 2025 nella quale si riferiva che i quattro soggetti sopra indicati, colpiti da provvedimenti di DASPO a seguito dei gravi disordini occorsi sul terreno di gioco al termine della gara di Serie D tra L'Aquila 1927 e la Sambenedettese del 26 gennaio 2025, avevano stipulato contratti di collaborazione con il *club* abruzzese ed avanzato successive istanze di autorizzazione in deroga *ex* art. 6, comma 5, della l. n. 401 del 1989. Tali istanze erano state tuttavia rigettate dal Questore di L'Aquila con provvedimenti dell'11 e del 23 luglio 2025 in quanto ritenute pretestuose e, in ogni caso, elusive delle finalità proprie della misura di prevenzione. Si precisa che, nell'ambito della medesima indagine, avevano definito la propria posizione mediante accordo *ex* art. 126 CGS (reso esecutivo con C.U. FIGC n. 324/AA del 2 febbraio 2026) sia la società L'Aquila 1927 SSDARL sia i dirigenti apicali di questa, sig.ri Stefano Baiocco, Goffredo Juchich e Simone Bernardini.

3. Con decisione n. 0204/TFNSD/2025-2026 del 30 marzo 2026, la Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale:

- ha affermato la responsabilità del sig. Gianluca Rossini per i capi sub *a* e *c*, per lo svolgimento dell'attività di Direttore Sportivo in difetto di abilitazione e di iscrizione nel relativo Elenco speciale, irrogandogli la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, previa valorizzazione delle circostanze attenuanti della piena ammissione dei fatti, della tempestiva iscrizione al corso di abilitazione e della risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il *club*;

- ha affermato la responsabilità del sig. Pietro Cerasoli limitatamente alla violazione dell'art. 22 *bis*, comma 4, NOIF, per essersi tesserato benché sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale *ex* lgs. n. 159/2011, irrogandogli la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;

- ha prosciolto tutti i deferiti dall'addebito di cui al capo sub *b* – e dalle analoghe incolpazioni contestate al sig. Cerasoli e ai sig.ri Moscardelli – osservando che l'art. 22 *bis* NOIF individua in modo analitico e tassativo i requisiti di onorabilità e le cause di incompatibilità al tesseramento, tra le quali non figura il DASPO; che tale misura di prevenzione speciale non è equiparabile alle misure tipiche contemplate dal Codice Antimafia; che non era configurabile alcuna omissione o falsità dichiarativa all'atto del tesseramento ai sensi dell'art. 37 NOIF; e che risultava inconferente il richiamo all'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in difetto di contestazione di violazioni materiali del divieto o delle condotte che ne avevano causato l'adozione.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo la Procura federale, censurando la decisione di prime cure:

- per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 22 *bis*, commi 4, 5 e 7, e 37 delle NOIF, 16, comma 5, dello Statuto della FIGC, nonché degli artt. 1, 2 e 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI. A sostegno del gravame, la reclamante muove dal richiamo alle circostanze concernenti la sottoscrizione dei contratti di collaborazione e l'acquisizione della qualifica dirigenziale in costanza di efficacia dei provvedimenti di DASPO (adottati dal Questore di L'Aquila in data 12 febbraio 2025 a seguito dei disordini verificatisi in occasione della gara L'Aquila 1927 – U.S. Sambenedettese del 26 gennaio 2025), nonché la prosecuzione dell'attività societaria retribuita sino al 17 dicembre 2025 nonostante l'espresso rigetto delle istanze di deroga lavorativa opposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza con decreti dell'11 e del 23 luglio 2025 sul presupposto del ravvisato intento elusivo della misura di prevenzione. Tali condotte, ad avviso dell'Ufficio requirente, avrebbero integrato una violazione diretta e autonoma della clausola generale di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS, a prescindere dalla specifica tipizzazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 22 *bis* NOIF: la sottoposizione a una misura di prevenzione determinerebbe, a suo dire, una condizione di inaffidabilità e pericolosità sociale inconciliabile con l'assunzione di ruoli di responsabilità e rappresentanza all'interno delle società affiliate, cui l'art. 5, comma 2, del Codice CONI assegna una precipua funzione educativa ed esemplare, palesando altresì la fallacia della dichiarazione di assenza di ragioni ostative resa dai deferiti all'atto del tesseramento ai sensi dell'art. 37 NOIF;

- per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, 44, comma 5, e 128 CGS, dell'art. 37 delle NOIF, dell'art. 51 del Regolamento della LND e delle norme regolamentari sull'Elenco speciale dei direttori sportivi, in relazione alla dosimetria della sanzione di soli mesi due di inibizione inflitta dal Tribunale al sig. Rossini, giudicata manifestamente irrisoria e sprovvista di reale efficacia general- e special-preventiva a fronte dell'esercizio *sine titulo* delle funzioni protrattosi per quasi un anno (dal 29 dicembre 2024 al 17 dicembre 2025). Deduce al riguardo la Procura federale l'erroneo riconoscimento delle circostanze attenuanti da parte del primo giudice, evidenziando che l'iscrizione al corso abilitativo è avvenuta tardivamente, ad indagini già avviate, che lo scioglimento contrattuale è stato sollecitato dalla società al fine di preservare la propria credibilità e che la mera ammissione di responsabilità non poteva fondare l'applicazione dell'art. 128 CGS, difettando il concorrente requisito della collaborazione fattiva e la formale proposta dell'organo inquirente.

In riforma della pronuncia gravata, la Procura federale ha pertanto richiesto l'irrogazione della sanzione di anni 3 di inibizione nei confronti del sig. Gianluca Rossini, nonché di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC a carico dei sig.ri Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli, ovvero delle diverse sanzioni ritenute di giustizia.

I deferiti si sono costituiti nel giudizio di gravame depositando memorie difensive con le quali hanno confutato le censure avversarie ed insistito per la conferma integrale del proscioglimento.

5. Con decisione n. 0126/CFA/2025-2026 del 7 maggio 2026, questa Corte Federale d'Appello ha respinto in rito il reclamo della Procura federale. La Corte ha infatti ritenuto che l'atto di gravame integrasse una *mutatio libelli* e dunque violasse il principio di immutabilità della contestazione disciplinare (art. 125, comma 4, CGS), avendo traslato il fondamento della responsabilità contestata dalla condotta contrattuale-elusiva originariamente contestata al disvalore materiale della condotta violenta tenuta in occasione degli scontri del 26 gennaio 2025. Ha inoltre confermato la misura sanzionatoria di mesi due di inibizione nei confronti del Rossini in ragione dell'applicabilità dell'attenuante generale di cui all'art. 13, comma 1, lett. *e*, CGS.

6. Avverso la predetta decisione, la Procura Generale dello Sport e la Procura Federale della FIGC hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, deducendo la violazione degli artt. 101, comma 3, e 125 CGS FIGC, 23 e 44 CGS CONI, nonché vizi motivazionali ed *errores in iudicando* con riguardo alla mancata affermazione della responsabilità dei deferiti per violazione dell'art. 4 CGS e dell'art. 37 NOIF. Tutte le parti intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Con decisione n. 65 del 29 luglio 2026, depositata il 21 settembre 2026, la Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il primo motivo del ricorso della Procura Generale dello Sport. Il Collegio di legittimità ha escluso la configurabilità di una *mutatio libelli* osservando che le argomentazioni svolte dall'organo requirente in sede di reclamo costituivano mere difese giuridiche a supporto dell'originaria incolpazione, senza introdurre fatti storici nuovi; ed ha precisato che il nucleo materiale dell'illecito addebitato consisteva nell'avere richiesto ed ottenuto il tesseramento dirigenziale e svolto le relative attività pur essendo destinatari di un provvedimento di DASPO e nonostante l'espresso rigetto delle istanze di deroga lavorativa da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, costituendo gli scontri del 26 gennaio 2025 unicamente il presupposto causale e l'antecedente storico della misura amministrativa.

Dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso, il Collegio di garanzia ha annullato la decisione di questa Corte n. 0126/CFA/2025-2026 e rinviato ad altra sua composizione per la rivalutazione del merito.

8. Riassunto il procedimento di rinvio al n. 0026/CFA/2026-2027, i resistenti si sono costituiti depositando memorie difensive *ex* art. 103 CGS. Più nello specifico:

- i sig.ri Marco Moscardelli, Giulio Moscardelli e Pietro Cerasoli hanno ribadito la piena conformità della pronuncia di primo grado al quadro normativo federale, evidenziando la tassatività dell'art. 22 *bis* NOIF, l'impossibilità di desumere doveri o divieti atipici dalla clausola generale dell'art. 4 CGS e l'assoluta carenza di prova circa una concreta violazione materiale delle prescrizioni del DASPO, nonché la risalenza temporale dell'avviso orale relativo al solo Cerasoli;

- il sig. Gianluca Rossini ha dedotto, oltre alla tassatività dell'art. 22 *bis* NOIF e alla congruità della sanzione irrogatagli per i capi sub *a* e *c*, l'annullamento giurisdizionale del provvedimento di DASPO pronunciato a suo carico da parte del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila con sentenza n. 319 del 14 aprile 2026 (già preceduta da ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2370/2025), instando per la conferma del proscioglimento sul capo sub *b*.

All'udienza del 13 ottobre 2026, tenutasi in modalità mista, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti. All'esito della discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente giudizio è devoluto alla cognizione di questa Corte all'esito della decisione n. 65/2026, resa dalla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la quale ha annullato la decisione n. 0126/CFA/2025-2026 di questa Sezione, disponendo il rinvio per la rivalutazione del merito. A fondamento della statuizione del Collegio di legittimità è posta la fondatezza del primo motivo del ricorso interposto dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale e dunque l'esclusione che il reclamo del quale si controverte operi una *mutatio libelli*, con violazione della regola dell'immutabilità della contestazione disciplinare (art. 125, comma 4, CGS). Più nello specifico, il Collegio di garanzia ha chiarito che:

a) l'obbligo di contestazione dell'addebito deve intendersi assolto allorquando i fatti materiali posti a carico del deferito siano identificati con sufficiente chiarezza nel loro nucleo essenziale;

b) le articolazioni argomentative svolte dalla Procura Federale in sede di reclamo – vertenti sulla funzione preventiva del DASPO, sulla pericolosità sociale e sull'incompatibilità tra la misura di pubblica sicurezza e l'assunzione di ruoli di rappresentanza sportiva – costituiscono meri argomenti di diritto, funzionali a supportare l'incolpazione iniziale, senza immutare i fatti storici contestati;

c) il fatto materiale addebitato ai deferiti è e resta unicamente l'aver richiesto e ottenuto il tesseramento societario e svolto attività retribuita in costanza di efficacia dei provvedimenti di D.A.SPO. e a fronte del sopravvenuto diniego di deroga lavorativa pronunciato dal Questore dell'Aquila, figurando invece la condotta violenta del 26 gennaio 2025 quale mero presupposto fattuale ed antecedente storico-amministrativo della misura di prevenzione e non quale autonomo capo d'incolpazione disciplinare.

Rimosso dunque il rilievo di rito che aveva precluso il previo scrutinio sostanziale, questa Corte è oggi chiamata a rinnovare le sue valutazioni sul merito della vicenda.

V'è anzitutto da dirimere il motivo di gravame proposto dalla Procura Federale con riguardo alla decisione di prime cure di prosciogliere tutti i deferiti dall'incolpazione di cui al capo *sub b*. Ad avviso dell'Ufficio requirente, la sottoscrizione di contratti di collaborazione con una società calcistica, l'acquisizione del ruolo dirigenziale e la prosecuzione delle prestazioni dopo il rigetto delle istanze di autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte del Questore violerebbero anzitutto i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS. Ciò in quanto la sottoposizione a una misura di prevenzione implicherebbe il versare in una condizione personale di inaffidabilità sociale, incompatibile con la funzione educativa e promozionale ascritta ai dirigenti sportivi dal combinato disposto dell'art. 37 NOIF e dell'art. 5, comma 2, del Codice CONI, denotando l'intera operazione negoziale un chiaro intento elusivo dei presidi posti a tutela della sicurezza delle manifestazioni.

La doglianza è infondata.

Il sistema federale detta, all'art. 22 *bis* delle NOIF, una disciplina espressa e di dettaglio sui requisiti di onorabilità, le ipotesi di decadenza e le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i dirigenti e i collaboratori sportivi delle società affiliate. Le cause ostative al tesseramento dirigenziale sono definite in via analitica dalla citata disposizione: condanne o patteggiamenti a pene detentive per reati specificamente individuati e, per quanto qui rileva, la sottoposizione a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.) ovvero a *«misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159)»*. Non v'è dunque alcun richiamo al DASPO (art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401).

Trattandosi di disposizioni che limitano lo *status* federale del soggetto e incidono direttamente non soltanto sull'esercizio di attività

lavorative o professionali costituzionalmente tutelate (artt. 4 e 35 cost.), ma anche su altre libertà fondamentali come quella associativa e, più in generale, sul diritto a vivere esperienze comunitarie che possano essere occasione di sviluppo della personalità umana (artt. 2 e 18 cost.), all'elenco di cui all'art. 22 *bis* NOIF non può che ascriversi un carattere di stretta tassatività. D'altronde, quando il legislatore federale ha inteso attribuire rilevanza ostativa a provvedimenti di prevenzione, lo ha fatto espressamente, richiamando per l'appunto il solo Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011).

Al riguardo, mette conto richiamare quanto già espresso da questa Corte (CFA, Sez. Consultiva, parere n. 71/2017-2018), secondo cui le disposizioni recanti cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità – incidendo direttamente sulla capacità e sullo *status* dei tesserati – hanno natura eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione, non ammettendo letture inclusive di fattispecie non espressamente contemplate dal Regolatore federale. In termini esattamente coincidenti si è peraltro espresso, in fattispecie analoga a quella della quale si controverte, lo stesso Tribunale Federale Nazionale (decisione n. 0154/TFNSD-2025-2026), rimarcando come la presenza del DASPO non figuri nell'analitico catalogo dell'art. 22 *bis* NOIF, «di cui non può essere data una lettura estensiva e, per vero, confliggente con il principio di legalità posto a garanzia del *favor libertatis*». Né a conclusioni diverse può pervenirsi invocando la portata di clausola generale ascritta all'art. 4, comma 1, CGS: sebbene tale norma costituisca un canone assiologico di chiusura volto a presidiare i valori deontologici dell'ordinamento sportivo (Coll. Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 76/2017 e n. 152/2024), la sua fisiologica latitudine non può spingersi sino a surrogare il difetto di tipizzazione legislativa, trasformandosi in una fonte atipica di sanzioni per condotte conformi alle regole di settore.

Non può dunque condividersi la prospettazione della Procura federale che, oltre a disattendere il richiamato dato regolamentare, rischierebbe di aprire ad un ampliamento irragionevole della clausola generale contenuta dall'art. 4, comma 1, CGS, il cui impiego deve essere ancor più prudente tutte le volte nelle quali siano in discussione prerogative di rilevanza costituzionale.

Esclusa la violazione dell'art. 22 *bis* NOIF, deve ritenersi insussistente l'ipotesi di mendacio o comunque una slealtà dichiarativa all'atto della stipula dei contratti di collaborazione come del perfezionamento del tesseramento. L'obbligo di autocertificare l'assenza di ragioni ostative, gravante sul tesserando ai sensi delle disposizioni federali di settore, si riferisce infatti alle sole cause di incompatibilità e ai requisiti di onorabilità tipizzati dall'ordinamento sportivo.

Né l'illiceità disciplinare può farsi discendere dall'asserito carattere elusivo dell'operazione contrattuale a fronte del diniego di deroga espresso dal Questore dell'Aquila. Sul punto occorre rammentare la reale portata precettiva del provvedimento di DASPO *ex* art. 6 della l. n. 401 del 1989. La misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in vero, incide esclusivamente sulla libertà di circolazione del destinatario (art. 16 cost.), precludendogli di accedere, transitare o sostare nei luoghi in cui si svolgono specifiche manifestazioni sportive e nelle relative adiacenze. Essa, tuttavia, non introduce né potrebbe introdurre – pena la sua illegittimità costituzionale – un divieto assoluto ed indiscriminato all'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o amministrativo-gestionale, specie là dove svolta al di fuori del contesto di spazio e di tempo di una manifestazione agonistica (cfr. Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 35481; nonché Cass., Sez. Unite, 12 novembre 2004, n. 44273). Ne discende che l'iniziativa intrapresa dai deferiti, di formalizzare istanza al Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989 al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso agli impianti sportivi per esigenze lavorative, non può ritenersi manovra fraudolenta, dal momento che ha rappresentato anzitutto l'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla normativa vigente.

Al contempo, i successivi decreti con cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha rigettato la richiesta hanno esplicato il solo effetto loro assegnato dall'ordinamento generale, ovverosia la conferma del diniego di accesso agli impianti durante lo svolgimento delle partite ufficiali. Un divieto, questo, che, per contro, non avrebbe potuto di certo dilatare l'efficacia del DASPO al punto da tramutarlo in un divieto generalizzato ad adempiere a mansioni amministrative, organizzative e d'ufficio che comunque avrebbero potuto eseguirsi in forma autonoma e al di fuori dei contesti agonistici.

Né può rimproverarsi ai deferiti di aver attuato una condotta elusiva dei presidi di sicurezza. Invero, se per elusione si intende l'aggiramento materiale del divieto di accesso, proprio il diniego del Questore ha impedito che l'invocata deroga avesse luogo; mentre, per altro verso, agli atti di causa non v'è traccia, nemmeno in punto di mera contestazione, che le prescrizioni del DASPO siano mai state violate dai deferiti. Detto con altre parole, non è censurabile – nemmeno *ex* art. 4 CGS – la condotta di chi si sia limitato a richiedere un vaglio amministrativo all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, a seguito del rigetto, abbia svolto esclusivamente compiti gestionali d'ufficio senza mai violare il perimetro oggettivo del divieto di accesso alle gare.

Il diritto disciplinare sportivo, pur orientato alla tutela di valori etici fondamentali, è pur sempre informato al canone indefettibile di materialità ed effettiva offensività della condotta. In questo quadro la stessa clausola generale espressa dall'art. 4 CGS è chiamata a sanzionare comportamenti concretamente apprezzabili in termini di contrarietà alle regole del vivere sportivo, non potendo reprimere un astratto atteggiamento psicologico o un'intenzione soggettiva che non si sia tradotta – anche in via di mero tentativo – in un'infrazione regolamentare o nella violazione di norme di sicurezza (cfr. CFA, Sez. un., n. 14/2023-2024; id., n. 15/2023-2024; ma v. anche Coll. Gar. sport, Sez. Un., dec. n. 6/2016).

Da quanto precede discende altresì l'inconferenza del richiamo all'art. 5, comma 2, del Codice CONI. Tale disposizione impone ai tesserati il dovere di astenersi da condotte lesive dell'integrità fisica e morale degli avversari nelle gare e di promuovere attivamente una cultura di non violenza e rispetto reciproco. Tale precetto, con ogni evidenza, governa le modalità di esercizio della condotta all'interno delle competizioni e nei rapporti con i partecipanti e il pubblico, ma non integra una clausola di ineleggibilità soggettiva. L'argomento dell'Ufficio requirente, secondo cui la mera presenza di un soggetto colpito da DASPO renderebbe *«ontologicamente impossibile»* assolvere a tale dovere promozionale, opera una trasposizione indebita tra una regola di condotta operativa e uno *status* soggettivo di incompatibilità.

Il proscioglimento disposto dal Tribunale Federale Nazionale sul capo *sub b* del deferimento merita, pertanto, integrale conferma.

Con il secondo motivo di reclamo, la Procura Federale censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha determinato in soli mesi 2 (due) di inibizione la sanzione inflitta al sig. Gianluca Rossini per le violazioni di cui ai capi *sub a* e *c* del deferimento (svolgimento dell'attività di Direttore Sportivo senza abilitazione e senza iscrizione nell'apposito Elenco speciale). Assume la Reclamante che il trattamento sanzionatorio peccherebbe di manifesta inadeguatezza e carenza di motivazione, tenuto conto della durata dell'esercizio abusivo (protrattosi per quasi un anno) e dell'inapplicabilità dell'art. 128 CGS, non avendo il Rossini fornito alcuna fattiva collaborazione all'accertamento degli illeciti, né sussistendo la prescritta proposta della Procura.

Anche tale censura è priva di pregio e va disattesa.

Come già correttamente evidenziato dal primo giudice, la dosimetria della pena nei confronti del Rossini trova puntuale e corretta giustificazione nell'applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. *e*, CGS.

Tale disposizione annovera espressamente tra le circostanze attenuanti generali l'«aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari». L'impiego della congiunzione disgiuntiva «o» rende inequivoco che le due fattispecie operano in via del tutto alternativa e non cumulativa: il leale e pieno riconoscimento delle proprie responsabilità costituisce di per sé solo circostanza attenuante autonoma, espressione di resipiscenza processuale, applicabile d'ufficio dal giudice nell'esercizio della sua discrezionalità sanzionatoria (v. CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026). La norma in esame si differenzia nettamente dall'istituto premiale speciale di cui all'art. 128 CGS, il quale, richiedendo congiuntamente l'ammissione e la collaborazione su proposta vincolante della Procura Federale, introduce un regime premiale consensuale che non limita i generali poteri di graduazione della pena riservati all'organo giudicante (v. CFA, Sez. I, n. 15/2022-2023).

Nell'esercizio del proprio potere discrezionale di graduazione della sanzione in base alla reale offensività del fatto (art. 12 CGS; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; id., n. 70/2022-2023), il Tribunale Federale Nazionale ha correttamente ponderato:

a) la piena, spontanea e costante ammissione degli addebiti resa dal Rossini sin dalla prima audizione dinanzi alla Procura;

b) la pronta iscrizione al corso di abilitazione per Direttori Sportivi non appena acquisita consapevolezza dell'obbligo normativo esteso alle categorie dilettantistiche;

c) la tempestiva risoluzione consensuale del rapporto contrattuale intervenuta in data 17 dicembre 2025, idonea a scongiurare ogni pericolo di reiterazione della violazione.

Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza che l'attività gestionale non ha provocato concrete alterazioni o nocumento a terzi, giustificano pienamente la quantificazione della sanzione nella misura di mesi 2 (due) di inibizione, che si appalesa equa, proporzionata e conforme ai canoni di afflittività e deterrenza dell'ordinamento federale.

Con riguardo, poi, alla posizione del sig. Pietro Cerasoli, il primo giudice ne ha accertato la responsabilità disciplinare unicamente in relazione alla pendenza della misura di prevenzione dell'avviso orale *ex* art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, emessa a suo carico dal Questore dell'Aquila in data 3 novembre 2011.

A differenza del DASPO, l'avviso orale rientra a pieno titolo tra le misure di prevenzione tipiche contemplate dal Codice Antimafia e forma oggetto di espresso ed esplicito richiamo ad opera dell'art. 22 *bis*, comma 4, delle NOIF. La circostanza che tale provvedimento risalisse a epoca remota e non fosse stato revocato su istanza di parte non elide la permanenza della sua efficacia formale, la quale integrava oggettivamente una condizione ostativa al conseguimento e al mantenimento del tesseramento dirigenziale. A fronte di tale specifico addebito – e confermato il proscioglimento per quanto concerne il DASPO –, la richiesta della Procura Federale di riformare la decisione irrogando la gravissima sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione ad ogni rango o categoria risulta palesemente sproporzionata e ingiustificata. La sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, unitamente all'ordine di trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale per i conseguenti adempimenti sullo *status*, ristabilisce la piena legalità federale e sanziona congruamente il disvalore del fatto, anche

tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari specifici.

In conclusione, all'esito del complessivo riesame del merito devoluto a questa Corte in sede di rinvio, deve ribadirsi l'infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti dalla Procura Federale.

Ne consegue il rigetto del reclamo e l'integrale conferma della decisione n. 0204/TFNSD/2025-2026 resa dal Tribunale Federale Nazionale in data 30 marzo 2026.

P.Q.M.

La Corte, in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., respinge il reclamo n. 0147/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura Federale in data 03.04.2026.

Conferma la decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 204TFN-SD- 2025-2026 del 30 marzo 2026.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Roberta Landi — Giuseppe Castiglia

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce